

LA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE NELLA SRL



Valerio SANGIOVANNI

Avvocato in Milano - *Rechtsanwalt* in Francoforte sul Meno

Le operazioni di riduzione volontaria del capitale sono potenzialmente pericolose per i creditori sociali e il legislatore ne subordina l'attuazione alla circostanza che i creditori non si siano opposti entro un certo termine. La lacunosità del dettato normativo (art. 2482 c.c.) pone l'interprete di fronte a numerose questioni interpretative, che vengono affrontate sistematicamente in questo articolo.

1

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIDUZIONE DI CAPITALE

In questo articolo ci occupiamo della disciplina e della giurisprudenza in tema di riduzioni volontarie del capitale nella srl.

Giova premettere che le riduzioni di capitale possono essere di tipo **"obbligatorio"** (in quanto imposte dalla legge al verificarsi di certe condizioni, in un'ottica di tutela dei creditori) oppure di tipo **"volontario"** (quando non sono imposte dalla legge, ma i soci vogliono procedere in tal senso, ponendosi tuttavia anche in

questo caso esigenze di tutela del ceto creditorio)¹. Più precisamente il nostro ordinamento conosce le seguenti possibili riduzioni di capitale nella srl:

1. riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo ai sensi dell'art. 2482-*bis* c.c. (fattispecie patologica, in quanto il pericolo per i creditori sociali viene ritenuto imminente e la legge impone di affrontarlo);
2. riduzione al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2482-*ter* c.c. (ipotesi ancor più grave, rispetto alla quale si deve procedere immediatamente alla ricostituzione del capitale)²;

1 In generale in tema di riduzione del capitale cfr. i volumi di Busi C. A. "Riduzione del capitale nella s.p.a. e nella s.r.l.", Egea, Milano, 2010; Ventrone M., Sandrelli G. "Riduzione del capitale sociale", Giuffrè, Milano, 2013.

2 Con riguardo alla fattispecie della riduzione del capitale al di sotto del minimo cfr. Cennerazzo S. "Il procedimento di azzeramento e reintegrazione del capitale sociale a tutela dei creditori", *Dir. giur.*, 2008, p. 269 ss.; Di Febo A. "Riduzione per perdite del capitale sociale, aumento fino al minimo legale e tempo della relativa sottoscrizione", *Giur. It.*, 2003, c. 1647 ss.; Giunta G. "Il collegamento tra delibera di approvazione del bilancio e delibera di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2482-*ter* c.c.", *Riv. dir. soc.*, 2011, II, p. 914 ss.

3. riduzione del capitale volontaria ai sensi dell'art. 2482 c.c. (fattispecie astrattamente meno pericolosa per i creditori)³.

Correttamente è stato rilevato in dottrina che, proprio in quanto esistono diverse tipologie di riduzione di capitale, l'art. 2482 c.c. – nell'essere rubricato in senso lato "*Riduzione del capitale sociale*" – non è sufficientemente specifico: la disposizione difatti non disciplina in via generale la riduzione del capitale, che è regolata invece anche dai successivi articoli 2482-bis c.c. ("*Riduzione del capitale per perdite*") e 2482-ter c.c. ("*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*"), bensì regola la sola riduzione "volontaria" del capitale⁴.

L'art. 2482 c.c. è molto breve, ma costituisce l'unica disciplina della riduzione volontaria del capitale nella srl, e statuisce che: "*La riduzione del capitale sociale può aver luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.*"

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione. La riduzione "volontaria" del capitale è **una libera scelta dei soci**, i quali possono avere bisogno di parte delle risorse che erano state originariamente conferite in società e desiderano dunque ottenerne la restituzione. Alla questione se i soci siano o meno liberi di disinvestire va pertanto data risposta positiva, e per di più – come vedremo meglio sotto –

senza che né gli amministratori in sede di convocazione dell'assemblea né i soci in sede di deliberazione assembleare debbano spiegarne i motivi, ferma restando l'esigenza di tutela dei creditori sociali. Del resto, bisogna prendere le mosse dall'idea che non vi deve essere necessaria correlazione fra l'ammontare del capitale e l'importanza dell'attività svolta: astrattamente una società con bassa capitalizzazione può ciò nonostante svolgere un'importante attività economica, ad esempio reperendo le risorse necessarie a mezzo crediti bancari. Così come nessuno ha imposto ai soci d'investire, né ha imposto loro quanto investire, nessuno può vietare loro di disinvestire; rispetto a questa libertà **la legge pone pochi limiti, finalizzati a tutelare i creditori sociali** (posto che, nel caso concreto, vi siano dei creditori, in quanto – in ipotesi di assenza di creditori – l'art. 2482 c.c. probabilmente non può nemmeno reputarsi applicabile: a quale scopo attendere 90 giorni con la riduzione del capitale se non ci sono creditori da tutelare e che possono opporsi?). Insomma: se il capitale è reputato dai soci "esuberante" rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e serve alla realizzazione di loro legittimi fini "extra-sociali", non vi sono ragioni particolari per vincolarlo in società ed è ragionevole – e conforme ai principi di una libera economia di mercato – attribuire ai quotisti il diritto pressoché illimitato di svincolare le corrispondenti risorse anche solo per consumarle oppure per investire in altro modo considerato più vantaggioso.

Le riduzioni di capitale, fra cui quella volontaria, pongono *in primis* un problema di protezione dei creditori sociali. I creditori sono soggetti che hanno concluso contratti con la società, facendo affidamento sulla sua consistenza patrimoniale, di cui il capitale costituisce uno degli elementi centrali. Se i soci fossero legittimati – anche, in ipotesi, con

3 Per approfondimenti in tema di riduzione volontaria del capitale sociale cfr. Cagnasso O. "La riduzione facoltativa del capitale", *Nuovo dir. soc.*, 20, 2009, p. 7 ss.; Sangiovanni V. "Delibera assembleare di riduzione facoltativa del capitale nella s.r.l. e opposizione dei creditori", *Le Società*, 2014, p. 848 ss.

4 In questo senso Reviglio P. *sub* art. 2482, in AA.VV. "Delle società - Dell'azienda - Della concorrenza", a cura di Santosuoso D.U., in "Commentario del Codice civile", diretto da Gabrielli E., vol. IV, UTET, Torino, 2015, p. 893.

decisione unanime di tutti – a ridurre liberamente il capitale, le aspettative di soddisfacimento dei creditori verrebbero intaccate⁵.

Le riduzioni di capitale sono dunque operazioni in cui viene in evidenza il conflitto d'interessi fra i soci e i creditori della società: i primi desiderano effettuare un disinvestimento, per (ri-)entrare in possesso di quanto investito in società, mentre i secondi temono che, a seguito della riduzione, la società non sia più in grado di onorare i debiti. Il legislatore deve trovare un compromesso fra le esigenze dei soci e quelle dei creditori. Come vedremo, tale via di mezzo consiste in realtà in un **tendenziale favore per i soci**, i quali sono liberi di ridurre volontariamente il capitale, cui i creditori possono opporsi solo entro ristretti limiti di tempo e instaurando un procedimento giudiziale.

2

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E LA DELIBERA ASSEMBLEARE

La competenza a decidere la riduzione volontaria del capitale è in capo ai soci. Ciò risulta chiaramente dall'art. 2482 comma 2 c.c., che si riferisce a una "decisione dei soci". Si tratta inoltre di una competenza dei soci inderogabile, consistendo in una modifica dell'atto co-

stitutivo (art. 2479 comma 2 c.c.). La decisione dei soci deve poi essere assunta in assemblea (art. 2479 comma 4 c.c.). La riduzione del capitale presuppone una modifica dell'atto costitutivo e dunque un'assemblea straordinaria. L'assemblea dei soci deve essere convocata e l'art. 2482 c.c. sulla riduzione volontaria del capitale nella srl **non obbliga a indicare**, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, **le ragioni della riduzione**. Ma se già nell'avviso di convocazione non vi è necessità d'indicare le ragioni della riduzione, anche la deliberazione che fa seguito a tale convocazione non deve essere motivata⁶.

Si sono già indicate sopra le ragioni che consentono di propendere per questa soluzione, da rinvenirsi anche nel principio della libera riducibilità del capitale da parte dei soci quale scelta di disinvestimento. Nell'ottica dei creditori, poco importa quali siano le ragioni per cui il capitale viene ridotto; la loro unica preoccupazione è il soddisfacimento dei crediti: è pertanto sufficiente che la delibera indichi l'importo iniziale e l'importo finale della riduzione. Questa interpretazione è stata confermata dal Comitato Notarile del Triveneto secondo cui la riduzione reale del capitale di cui all'art. 2482 c.c., non essendo legata al requisito dell'esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale, **può essere deliberata senza obbligo di motivazione**⁷.

-
- 5 Una sostanziosa riduzione di capitale a fronte di una massa consistente di creditori può condurre anche, in casi estremi, all'insolvenza della società. Per un interessante vicenda affrontata dalla giurisprudenza, in cui la riduzione di capitale determinò l'insolvenza della società, cfr. Cass. 5.6.2009 n. 12992, in *Banca Dati Eutekne*.
- 6 Interessante l'argomentazione di Caliaro G., *sub art. 2482*, in AA.VV. "Codice civile commentato", a cura di Bonilini G., Confortini M., Granelli C., 4a ed., UTET, Torino, 2012, p. 6195, secondo cui la probabile ragione per cui non è richiesta, diversamente da quanto avviene nella spa, l'indicazione delle ragioni della riduzione è il fatto che i soci di srl si presumono adeguatamente informati. La tesi convince se si riflette sulla circostanza che la compagine sociale della srl è normalmente più limitata numericamente di quanto avvenga nella spa; inoltre i quotisti rivestono frequentemente la qualità di amministratore e sono già di proprio informati sulla gestione della società (laddove ciò non fosse, i soci di srl che non partecipano all'amministrazione godono di un diritto d'informazione pressoché illimitato; cfr. il dato letterale dell'art. 2476 co. 2 c.c.). Non è allora irragionevole sostenere che le esigenze d'informazione dei soci, anche rispetto alla proposta di ridurre il capitale, siano inferiori nella srl rispetto a quanto avviene nella spa. Cfr. anche Lena F., *sub art. 2482*, in AA.VV. "Commentario delle società", a cura di Grippo G., vol. II, UTET, Torino, 2009, p. 1118, il quale rileva che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 2445 c.c. con riferimento alla spa, l'art. 2482 c.c. non impone l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle ragioni e delle modalità della riduzione del capitale; ciò significa che i soci potranno essere edotti delle motivazioni della scelta anche solo in sede di adozione della deliberazione, senza che vi sia un obbligo d'informativa preassembleare.
- 7 Massima I.G.6 del settembre 2004 "Riduzione reale del capitale sociale". Similmente si era espresso il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 35 del 19.11.2004 "Riduzione «effettiva» del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2482 c.c.)", secondo cui, in ragione del maggior margine di autonomia concesso alla società a responsabilità limitata, non si applica qui la regola, prevista per la spa dall'art. 2445 c.c., per la quale l'avviso di convocazione deve indicare le ragioni della riduzione; ne consegue che anche la delibera non deve essere necessariamente motivata. De Luca N. "Le riduzioni del capitale sociale", in AA.VV. "La nuova società a responsabilità limitata", a cura di Bione M., Guidotti R., Pederzini E., Cedam, Padova, 2012, p. 533, propende invece per una soluzione diversa, ritenendo che la convocazione dell'assemblea di srl finalizzata a ridurre il ca-

LE MODALITÀ DI RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE

La legge prevede che la riduzione volontaria del capitale nella srl possa avere luogo "mediante rimborso ai soci delle quote pagate" o "mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti" (art. 2482 comma 1 c.c.). Ciò che emerge dall'art. 2482 c.c. è anzitutto il principio che **il capitale può essere liberamente ridotto**, quale espressione di una scelta imprenditoriale insindacabile (fermo restando il diritto dei creditori di opporsi al solo fine di essere soddisfatti). Detto principio è a sua volta corollario di altro principio di carattere ancora più generale, per il quale **non vi deve necessariamente essere correlazione fra l'importanza dell'attività svolta e l'ammontare del capitale sociale**. Salva difatti la previsione di un capitale minimo, per il resto non occorre che l'ammontare del capitale sia proporzionato alla rilevanza dell'attività imprenditoriale svolta. Se sono necessarie nuove risorse, la srl può procurarsele in modo diverso dall'aumento di capitale, sia dai soci (sotto forma di finanziamento⁸) sia da terzi (mediante prestiti dal sistema bancario). Ma se non vi è obbligo di un determinato capitale in sede di costituzione, ne consegue che il capitale può essere successivamente ridotto su base volontaria, all'unica condizione che non vengano danneggiati gli attuali creditori. Il limite che impedisce la riduzione volontaria

del capitale è la necessità di rispettare la soglia minima di capitale fissato dall'art. 2463 comma 2 n. 4 c.c. (l'ammontare del capitale non può essere inferiore a 10.000 euro). La riduzione volontaria non può essere tale da far scendere il capitale sotto detto limite⁹.

L'art. 2482 comma 1 c.c. disciplina per il resto solo le due modalità con cui può avvenire la riduzione del capitale: rimborso ai soci delle quote pagate oppure liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. Per comprendere il senso di questa disposizione bisogna tenere presente la differenza fra capitale "sottoscritto" e capitale "versato". Il **capitale "sottoscritto"** è quello che i soci si obbligano a conferire; sorge pertanto un'obbligazione a conferire, che non deve però necessariamente essere soddisfatta in sede di costituzione della società. Dei conferimenti in danaro va versato inizialmente solo il 25%; la restante parte dei conferimenti dovrà essere versata se e quando gli amministratori ne faranno richiesta ai soci. Configurando tuttavia la sottoscrizione un obbligo di conferimento, i soci sono tenuti a versare i centesimi mancanti del capitale quando risulti necessario per soddisfare i creditori sociali, se del caso anche in sede fallimentare. Il **capitale "versato"** è invece quello che i soci hanno effettivamente pagato in società in un dato momento.

Tracciata questa basilare distinzione, si riesce ora a comprendere appieno la *ratio* dell'art. 2482 comma 1 c.c. Se i conferimenti sono stati interamente pagati, l'unica modalità di riduzione volontaria del capitale è la restituzione

pitale debba indicare le ragioni per cui si propone all'assemblea di assumere una tale decisione. In particolare si sottolinea come, se si potesse prescindere da una motivazione della convocazione e da una conseguente motivazione della delibera, questa sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., disposizione secondo cui le decisioni prese "in assenza assoluta di informazione" possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni.

- 8 Sul finanziamento soci nella srl cfr. Abriani N. "Finanziamenti "anomali" e postergazione: sui presupposti di applicazione dell'art. 2467", *Fall.*, 2011, p. 1353 ss.; Prestipino M. "Finanziamenti dei soci nella s.r.l.: i presupposti di applicazione dell'art. 2467 c.c.", *Giur. comm.*, 2012, II, p. 126 ss.; Salafia V. "Finanziamenti dei soci alla s.r.l.", *Le Società*, 2011, p. 637 ss.; Sangiovanini V. "I finanziamenti dei soci nella s.r.l.", *Giur. merito*, 2008, p. 421 e ss.
- 9 Non si dimentichino tuttavia le deroghe previste dal co. 4 dell'art. 2463 c.c. e dal co. 2 n. 3) dell'art. 2463-bis c.c., in forza delle quali l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro. In questa prospettiva Ferri jr G. "Recenti novità legislative in materia di società a responsabilità limitata", *Riv. dir. comm.*, 2013, II, p. 419, ha osservato che sembra ammissibile che i soci di una srl "ordinaria", vale a dire con capitale almeno pari a 10.000 euro, si limitino, a fronte di perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, a deliberare la riduzione del capitale a una cifra inferiore a tale minimo, senza abbandonare la forma di srl (nonostante l'espreso riferimento al minimo stabilito dal n. 4 dell'art. 2463 c.c.). Si veda altresì su queste problematiche il contributo di Magliulo F. "Capitale sociale e operazioni straordinarie nelle nuove srl", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2, 2014, p. 22 ss.

di parte dei versamenti effettuati. Se invece i conferimenti non sono stati interamente pagati, viene in considerazione anche la seconda modalità di riduzione del capitale, consistente nella liberazione dall'obbligo di effettuare i conferimenti ancora dovuti¹⁰. È altresì possibile una riduzione del capitale che comprenda **sia una liberazione dall'obbligo di effettuare i conferimenti ancora dovuti sia una restituzione dei conferimenti già effettuati**¹¹. Appare sufficiente che la delibera indichi l'ammontare della riduzione, **senza specificare le modalità** con le quali essa debba avvenire. Abbiamo visto sopra che non esiste un obbligo di motivare la riduzione volontaria del capitale: la delibera può contenere una motivazione, ma anche se non la contenesse, ciò non sarebbe in grado di renderla invalida. Questo approccio sembra valido anche per le "modalità" di riduzione del capitale: una volta che l'ammontare della riduzione è deciso, esso tocca in primo luogo i conferimenti ancora dovuti e in secondo luogo, se del caso, i versamenti già effettuati¹². In certi casi, l'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale risulta più complessa di un mero rimborso ai soci delle quote di conferimento già pagate. La riduzione difatti può avvenire non tanto mediante il diretto

rimborso ai soci delle quote pagate, quanto piuttosto mediante **imputazione del capitale da rimborsarsi a riserva**¹³. In altre parole, le risorse rimangono – almeno temporaneamente – all'interno della società, ma ne cambia la natura giuridica: da "capitale" a "riserva". Il capitale non viene immediatamente rimborsato ai soci; tuttavia, mediante l'imputazione a riserva, esso diviene rimborsabile ai soci senza più sottostare ai vincoli cui invece è assoggettato il capitale. La legge prevede infine che *"il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria"* e *"in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro"* (art. 2464 comma 4 c.c.). Dunque può capitare che il capitale sia "versato" solo documentalmente (e non monetariamente) mediante polizza di assicurazione o fideiussione bancaria. Si tratta di garanzie particolarmente solide che legittimano, nell'ottica del legislatore, il venir meno della necessità di un immediato ed effettivo conferimento in danaro. Non è chiarito dalla legge però come possa avvenire una riduzione del capitale volontaria nel caso di conferimenti fatti non in danaro, ma mediante garanzie. Al ri-

10 Qualche esempio numerico consente di comprendere meglio il senso della distinzione effettuata dal legislatore. Se i soci hanno già versato interamente il capitale in società, la riduzione del capitale può essere effettuata mediante rimborso ai soci delle quote pagate. Si immagini che il capitale della società ammonti a 100.000 euro e sia stato interamente versato. I soci potranno decidere di ridurre il capitale, si supponga, a 50.000 euro, restituendosi – proporzionalmente alle quote sottoscritte – 50.000 euro. La seconda possibilità prevista dalla legge si verifica invece quando il capitale è stato sottoscritto, ma non interamente versato. Si immagini, per fare un altro esempio, che il capitale sottoscritto sia di 100.000 euro, ma sia stato versato solo per 50.000 euro. La riduzione del capitale può avvenire mediante liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti: si potrà pertanto ridurre il capitale da 100.000 euro a 50.000 euro, mediante liberazione dei soci dall'obbligo di versare i secondi 50.000 euro.

11 Si supponga che il capitale sottoscritto sia di 100.000 euro e versato nella misura di 50.000 euro. Se la società intende ridurre volontariamente detto capitale in misura consistente, può in parte liberare i soci dall'obbligo di effettuare i conferimenti ancora dovuti (riducendo il capitale da 100.000 a 50.000) e in parte rimborsare ai soci le quote già pagate (ad esempio riducendo ulteriormente il capitale fino a 10.000). La complessiva riduzione da 100.000 a 10.000 euro si compone di due voci: una prima consiste nella liberazione dall'obbligo dei futuri conferimenti, una seconda nella restituzione dei conferimenti già effettuati.

12 Cfr. tuttavia la massima n. 35 del Consiglio Notarile di Milano, cit., che si è espresso per la necessità che la delibera, laddove sussistano ambedue le modalità di riduzione, indichi quale sia la modalità da seguire. Secondo l'opinione di Zanarone G., *sub* art. 2482, in "Della società a responsabilità limitata", in "Il Codice Civile. Commentario" fondato da Schlesinger P. e diretto da Busnelli F.D., vol. II, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1631 ss., non necessariamente la delibera dei soci deve prendere posizione sulle modalità di attuazione della riduzione del capitale: la decisione potrebbe limitarsi a deliberare una riduzione del capitale, lasciando poi agli amministratori le successive decisioni in merito alle modalità con le quali essa va attuata.

13 Anche secondo la massima I.G.6 del Comitato Notarile del Triveneto, cit., in caso di riduzione volontaria del capitale ai sensi dell'art. 2482 c.c., la decisione può essere attuata, oltre che mediante il rimborso ai soci o la loro liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, anche con l'imputazione ad apposita riserva dell'importo della riduzione. Anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2482 co. 2 e 3 c.c. sull'opposizione dei creditori.

guardo dovrebbe essere consentita la riduzione del capitale **mediante riduzione dell'importo della garanzia**, essendo la garanzia nient'altro che la promessa di effettuare in futuro il conferimento in una certa misura¹⁴. In questi casi non si può avere restituzione del danaro (in quanto non è ancora stato versato), si ha però riduzione

dell'obbligo di versare in futuro danaro mediante corrispondente riduzione della garanzia.

Per passare a qualche esempio concreto, il testo di una delibera assembleare di riduzione volontaria del capitale nella srl mediante rimborso diretto ai soci potrebbe avere il seguente tenore:

"L'assemblea _____ delibera di ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2482 c.c., da euro _____ a euro _____, mediante rimborso ai soci del capitale in esubero in proporzione alle rispettive quote di partecipazione".

Nel caso in cui la riduzione del capitale debba avvenire mediante imputazione a riserva delle

somme tolte dal capitale, la delibera assembleare potrebbe essere formulata come segue:

"L'assemblea _____ delibera di ridurre il capitale sociale da euro _____ a euro _____ e, pertanto, per un importo complessivo di euro _____, destinando tale importo alla riserva legale".

4

L'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE

La riduzione del capitale, abbattendo il patrimonio, comporta un rischio per i creditori e la legge attribuisce loro il **diritto di fare opposizione**.

Il rimedio dell'opposizione del creditore concorre con gli altri rimedi di cui il creditore può eventualmente disporre. Il pensiero corre in particolare al fatto che, talvolta, chi fa credito alla società si fa rilasciare garanzie per essere certo di ottenere il pagamento di quanto dovuto. Una decisione giurisprudenziale ha affrontato questa problematica, giungendo alla conclusione che la presenza di garanzie di cui goda il creditore non impedisce affatto di fare opposizione alla riduzione del capitale¹⁵. Il creditore ha facoltà di scelta: **può attivare la garanzia e/o opporsi alla riduzione del capitale**, senza che la sussistenza di garanzie

o l'attivazione delle medesime possa impedire il ricorso al rimedio di cui all'art. 2482 c.c.

Se i soci fossero liberi di ridurre il capitale senza curarsi degli interessi dei creditori, ciò potrebbe andare a scapito di questi ultimi, divenendo il patrimonio insufficiente per la loro soddisfazione. Per queste ragioni il legislatore prevede che la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (art. 2482 comma 2 c.c.)¹⁶.

La disposizione distingue dunque fra "decisione" dei soci ed "esecuzione" della medesima. La "decisione" dei soci è il momento deliberativo della operazione di riduzione del capitale, mentre la "esecuzione" consiste nel rimborso ai soci oppure nella liberazione dall'obbligo dei versamenti. La riduzione non

¹⁴ Così ad esempio Reviglio P., cit., p. 895 ss.

¹⁵ Trib. Verona 16.5.2013, in *Banca Dati Eutekne*. La massima della sentenza è riprodotta anche in *Le Società*, 2013, p. 859 ss., con nota redazionale.

¹⁶ Sull'opposizione dei creditori alla riduzione del capitale cfr. Medicina R. "Opposizione del creditore alla riduzione del capitale sociale e rito applicabile", *Le Società*, 2005, p. 646 ss.

può essere attuata fino a quando non si sono verificati i seguenti passaggi:

1. iscrizione nel Registro delle imprese;
2. decorso del termine di 90 giorni senza opposizioni.

In dottrina non manca peraltro chi ritiene che, in casi eccezionali, la delibera di riduzione possa essere attuata prima del decorso del termine di 90 giorni. A parte il caso limite dell'assenza di creditori¹⁷, può succedere che i creditori esistenti vengano pagati prima della scadenza del termine oppure diano il proprio consenso all'operazione (anche se, nella prassi, potrebbe essere difficile raccogliere il consenso di tutti i creditori)¹⁸. In condizioni del genere non vi sono ragioni per impedire un'attuazione anticipata della delibera.

Il primo passaggio (*iscrizione nel Registro delle imprese*) ha carattere formale: consiste nell'iscrizione nel registro della decisione affinché di essa venga resa edotta la collettività, mediante il meccanismo pubblicitario che caratterizza il Registro. È peraltro lecito nutrire dubbi sul fatto che un meccanismo pubblicitario come queste funzioni nella prassi: per quale ragione un creditore, estraneo alle vicende sociali, dovrebbe consultare il Registro delle imprese e venire a conoscenza dell'operazione di riduzione del capitale? Si può forse argomentare nel senso che, a fronte di un ritardo nel pagamento, il creditore si attiverà in tal senso, ma rimane il dubbio che una procedura come quella creata dal nostro legislatore non sia particolarmente

efficace. Più utile sarebbe stato prevedere che i creditori debbano essere informati singolarmente con una specifica comunicazione della delibera di riduzione del capitale, fissando se del caso una soglia di valore oltre la quale scatta l'obbligo di comunicazione¹⁹.

Il secondo passaggio (*decorso del termine di 90 giorni senza opposizioni*) è invece di centrale importanza. Per un periodo di 90 giorni, la delibera non può produrre effetto, in quanto bisogna attendere l'eventuale opposizione dei creditori. Nel contrasto fra l'interesse dei soci alla pronta esecuzione della delibera di riduzione del capitale e l'interesse dei creditori alla certa soddisfazione dei propri crediti tende a prevalere il primo: non solo il regime pubblicitario è carente rispetto alle esigenze dei creditori (per mancanza di una comunicazione diretta a ogni singolo creditore), non solo il termine è di decadenza (sul punto torneremo più avanti), ma è anche relativamente breve²⁰. Si possono dunque verificare due distinti scenari. Nella prima ipotesi, fisiologica, il termine decorre senza che i creditori abbiano fatto opposizione. In questo caso la decisione diventa produttiva di effetti e si può "eseguire", mediante, appunto, il rimborso delle quote oppure la liberazione dall'obbligo dei versamenti. Nella seconda ipotesi, se – entro il termine di 90 giorni – uno o più creditori propone opposizione alla decisione, si rimette la valutazione sulla riduzione a un procedimento giudiziario. Siccome la legge fissa un divieto di esecuzio-

17 Salafia V. "La riduzione del capitale per esuberanza in assenza di debiti sociali", *Le Società*, 2009, p. 1334, ritiene che, in assenza di creditori, sia consentita l'immediata esecuzione della riduzione del capitale. A ben vedere, in assenza totale di creditori, è dubbio perfino se l'art. 2482 co. 2 c.c. possa trovare applicazione, dal momento che mancano soggetti legittimati a opporsi: si può pertanto sostenere la tesi che, in assenza di creditori, la delibera produce effetti ai sensi della regola generale dell'art. 2436 co. 5 c.c. (ovvero subito con l'iscrizione).

18 In questo senso, ad esempio, Martorano F.S., *sub art. 2482*, in AA.VV. "S.r.l. Commentario", a cura di Dolmetta A.A., Presti G., Giuffrè, Milano, 2011, p. 957, secondo cui il periodo di *vacatio* di 90 giorni imposto dalla norma non può essere ridotto, salvo il caso in cui la società abbia soddisfatto i creditori o questi abbiano prestato il loro consenso all'esecuzione della delibera di riduzione del capitale.

19 Il § 58 co. 1 della legge tedesca sulle srl (*Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) prevede espressamente che coloro che risultano creditori della società debbano ricevere espressa comunicazione del progetto di riduzione del capitale. Per un approfondimento in ottica comparata delle diverse discipline della riduzione del capitale, con particolare riguardo alla corretta identificazione degli interessi tutelati, cfr. de Luca N. "Riduzione del capitale ed interessi protetti. Un'analisi comparatistica", *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 559 ss.

20 Cfr. Zanarone G., cit., p. 1638, per il rilievo che il breve termine concesso ai creditori per proporre opposizione lascia intendere la volontà legislativa d'impedire che, dopo tale termine, l'interesse dei medesimi possa tradursi in iniziative volte a pregiudicare la funzionalità dell'operazione.

ne della riduzione del capitale in pendenza del termine, **se la riduzione viene eseguita prima del decorso del termine di 90 giorni, gli atti esecutivi** (ossia la restituzione ai soci dei conferimenti o la liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare i conferimenti ancora dovuti) **sono improduttivi di effetti** in quanto contrari a un divieto di legge. Gli eventuali trasferimenti di danaro già effettuati vanno restituiti alla società. Inoltre l'esecuzione dell'operazione di riduzione del capitale prima del decorso del termine di 90 giorni può determinare la **responsabilità degli amministratori**, dal momento che l'esecuzione della delibera assembleare rientra fra le loro competenze e i gestori non possono agire in difformità dalla legge. Laddove gli amministratori non rispettino il termine prescritto dal testo normativo, anticipando l'esecuzione dell'operazione, i creditori possono far valere la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c., per avere depauperato la società e pregiudicato le loro ragioni di credito²¹. In sostanza dunque gli amministratori sono disincentivati ad anticipare l'esecuzione dell'operazione, salvo i casi in cui non vi siano creditori oppure siano stati precedentemente soddisfatti oppure abbiano quantomeno prestato il loro consenso all'esecuzione dell'operazione.

5

IL CARATTERE GIUDIZIARIO DELL'OPPOSIZIONE

L'art. 2482 c.c. sulla riduzione volontaria del capitale nella srl è, per quanto riguarda i profili processuali, carente. In particolare non risulta espressamente disciplinata dal legislatore la questione se l'opposizione possa esse-

re proposta in via stragiudiziale oppure debba necessariamente consistere in un'azione giudiziaria. Nonostante la vaghezza del dato normativo, secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza l'opposizione dei creditori alla delibera di riduzione del capitale si deve realizzare mediante un **procedimento giudiziale**. E in effetti un argomento in favore della natura giudiziaria dell'opposizione consegue al fatto che vi è un passaggio della legge (art. 2482 comma 3 c.c.²²) che richiama la competenza del tribunale.

Il fatto che l'opposizione dei creditori debba avvenire in forma giudiziale non esclude che, nella prassi, nella quasi totalità dei casi l'opposizione giudiziale dei creditori sia preceduta da una contestazione stragiudiziale, mediante una lettera di messa in mora di uno o più creditori rivolta alla società. Alla lettera di diffida deve però fare seguito, in tempi stretti, l'iniziativa giudiziaria; considerato difatti che vi è un termine di 90 giorni per la presentazione dell'opposizione, **il decorso di siffatto termine determina la decadenza dei creditori dal diritto di presentare opposizione**. La più recente giurisprudenza ha affermato che l'opposizione del creditore va proposta con atto di citazione²³.

Bisogna poi stabilire se l'opposizione consista in un'impugnazione della delibera assembleare oppure vada realizzata mediante un procedimento di tipo diverso. Secondo la tesi preferibile si tratta di un **procedimento diverso**, in quanto i creditori sono già autonomamente legittimati sulla base di altre disposizioni a impugnare le delibere assembleari²⁴. In particolare l'art. 2479-ter c.c. stabilisce quando possa essere fatta valere l'invalidità delle de-

21 Cass. 5.6.2009 n. 12992, in *Banca Dati Eutekne*, ha confermato la condanna al risarcimento del danno in capo a un amministratore che aveva eseguito immediatamente (prima del termine di 90 giorni) la delibera di riduzione del capitale, arrivando a determinare l'insolvenza della società e, dunque, la definitiva non soddisfazione dei creditori.

22 L'art. 2482 co. 3 c.c. prevede, letteralmente, che "il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione".

23 In questo senso, Trib. Milano 12.3.2015 n. 3321, in *Banca Dati Eutekne e Le Società*, 2015, p. 1105 ss., con nota di Bonavera E.E., secondo cui il procedimento di opposizione dei creditori alla riduzione del capitale sociale, previsto per le srl dall'art. 2482 co. 2 c.c., ha carattere contenzioso e deve pertanto introdursi mediante atto di citazione. Cfr. anche Trib. Verona 16.5.2013, cit.

24 Appare condivisibile l'opinione di Zanon G., cit., p. 1637, secondo cui fondamento dell'opposizione non è l'illegittimità della delibera, in quanto a far valere la medesima i creditori o sono già abilitati in qualità di soggetti interessati, ai sensi e

cisioni dei soci, attribuendo – in alcuni casi – il potere di impugnare le decisioni a chiunque (comma 3) e dunque anche ai creditori. Si può pertanto ritenere che, nei confronti della delibera di riduzione del capitale, **sia possibile sia l'opposizione dei creditori sia l'impugnazione della deliberazione**, procedimenti che però sono indipendenti e conservano autonomia. La legittimazione attiva a opporsi alla riduzione del capitale spetta a ciascun creditore che tema di essere danneggiato dalla delibera. Ovviamente non tutti i creditori possono essere posti sullo stesso piano dal punto di vista economico. A titolo esemplificativo, si pensi alla differenza radicale fra chi vanta un credito di importo esiguo e chi vanta un credito di importo ingente oppure si pensi alla distinzione fra il creditore che è munito di garanzia e quello che non lo è. Il credito che viene fatto valere mediante opposizione potrebbe anche essere oggetto di contestazione; può in altre parole capitare che il creditore che si oppone alla riduzione del capitale vanti un titolo di credito che la società non riconosce. La contestazione del credito non è motivo sufficiente per escludere che l'asserito creditore possa fare opposizione. In questo senso si è recentemente espresso il Tribunale di Milano nel caso di un creditore che si era opposto alla riduzione di capitale di una società di costruzioni, asserendo l'inadempimento di quest'ultima a determinate obbligazioni contrattuali²⁵. L'opposizione può essere presentata da un singolo creditore, ma potrebbe essere presentata anche da una pluralità di creditori. Nel corso del giudizio di opposizione, l'ogget-

to dell'accertamento del tribunale è la sussistenza o meno del pericolo di pregiudizio per i creditori derivante dall'esecuzione della deliberazione di riduzione del capitale. L'autorità giudiziaria deve dunque, dal punto di vista economico, valutare quanti siano i crediti che vengono fatti valere e rapportarli al patrimonio della società dopo l'operazione. Se il patrimonio risulta *post* riduzione sufficiente per il soddisfacimento dei creditori, nulla osta all'operazione. Se invece il patrimonio risulta *post* riduzione insufficiente per il soddisfacimento dei creditori, l'operazione non può proseguire e il giudice dichiara l'inefficacia della delibera. Tale valutazione presuppone un'analisi della situazione patrimoniale della società prima e dopo la riduzione, e – laddove essa sia complessa – il giudice può farsi affiancare da un consulente tecnico²⁶.

Il giudizio di merito avente a oggetto l'opposizione può avere due esiti: se viene ritenuto sussistere il pregiudizio per i creditori, l'opposizione viene accolta; se invece non viene ritenuto sussistere il pregiudizio per i creditori, l'opposizione viene rigettata.

Bisogna riflettere su quali siano le conseguenze dell'accoglimento dell'opposizione alla delibera di riduzione del capitale. La **delibera di riduzione del capitale** va iscritta nel Registro delle imprese e, secondo la regola generale (art. 2436 comma 5 c.c.), non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Rispetto a detto principio il caso della riduzione volontaria del capitale rappresenta un'eccezione, nel senso che **non può essere subito eseguita**, dovendo prima decor-

nei limiti di cui all'art. 2479-ter co. 3 c.c., oppure non lo sono affatto, trattandosi di vizi rilevabili solo da soggetti interni alla società. V. anche de Luca N. "Le riduzioni del capitale sociale", cit., p. 535 ss., il quale – dopo aver osservato che l'opposizione dei creditori ha ad oggetto la sola "esecuzione" della delibera di riduzione – rileva che l'interesse dei creditori consiste e si esaurisce nella verifica che la riduzione, una volta attuata, non renda la società insolvente, pregiudicando le loro ragioni di credito; non spetta invece agli stessi di partecipare alla valutazione di adeguatezza dei mezzi stabilmente investiti o addirittura dell'opportunità della continuazione o cessazione dell'impresa.

25 Trib. Milano 12.3.2015 n. 3321, cit.

26 Secondo un'impostazione, il patrimonio della società *post* riduzione andrebbe confrontato esclusivamente con il credito fatto valere in opposizione. Questa soluzione implica che la domanda di opposizione venga rigettata con maggiore frequenza, in quanto saranno più ricorrenti i casi in cui il patrimonio sociale è sufficiente per la soddisfazione del singolo creditore opponente. Secondo una diversa impostazione, invece, il creditore che agisce opponendosi lo fa non solo nel proprio interesse, ma nell'interesse di tutti i creditori. Ne consegue che andrebbe confrontato non il valore del credito fatto valere dal singolo creditore opponente con il patrimonio *post* riduzione, ma il complessivo valore di tutti i crediti sussistenti con il patrimonio *post* riduzione. Aderisce a questa seconda impostazione Martorano F.S., cit., p. 958, secondo cui va assunto come termine di riferimento l'intera massa passiva della società.

rere il periodo di 90 giorni. In questo contesto normativo, **l'accoglimento dell'opposizione opera nel senso di rendere definitivamente inefficace la delibera, nonostante fosse stata iscritta nel Registro delle imprese**: non si è difatti verificata la condizione consistente nella mancata opposizione dei creditori.

Si tenga tuttavia presente che possono verificarsi situazioni più complesse in cui non necessariamente l'unico oggetto della riunione assemblea-

re dei soci è la riduzione del capitale. In questa prospettiva l'opposizione dei creditori ha natura selettiva rispetto al complesso delle decisioni che sono state assunte in sede assembleare. Se l'assemblea che ha deliberato la riduzione del capitale ha deciso anche su altre e diverse questioni, **viene dichiarata inefficace solo quella parte della delibera che concerne la riduzione del capitale**, mentre rimangono ferme le altre parti della decisione.